



LEGGE 13 novembre 1987 n. 132 (pubblicata il 26 novembre 1987)

Regolamento del Nucleo Uniformato della Guardia di Rocca

Noi Capitani Reggenti

la Serenissima Repubblica di San Marino

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 13 novembre 1987.

Art. 1

Il Nucleo Uniformato della Guardia di Rocca, fa parte dei Corpi Militari della Repubblica.

Ad essa si applicano le norme del Regolamento Organico e di Disciplina Militare.

Gli appartenenti al Nucleo sono militari a tutti gli effetti e possono rivestire anche la qualifica di agenti di Polizia Giudiziaria.

Art. 2

La Guardia di Rocca è istituita per fare osservare le Leggi, i Decreti ed i Regolamenti della Repubblica; per assicurare la vigilanza ai confini di Stato, al Palazzo Pubblico, alle sedi dei vari Dicasteri ed ovunque venga richiesto dalle Pubbliche Autorità.

Per eccezionali esigenze della sicurezza e dell'ordine pubblico, il Nucleo Uniformato della Guardia di Rocca presta servizio unitamente al Corpo della Gendarmeria, alle dirette dipendenze del Comando del Corpo stesso.

Art.3

Il Nucleo Uniformato della Guardia di Rocca dipende:

1°) dalla Ecc.ma Reggenza per quanto concerne il servizio d'ordine e di sicurezza pubblica;

2°) dal Segretario di Stato per gli Affari Esteri per quanto si riferisce al reclutamento, amministrazione, equipaggiamento, armamento ed in generale per tutto ciò che riguarda il buon funzionamento del servizio;

3°) dal Congresso Militare per quanto attiene alla disciplina militare.

Art. 4

Compongono il Nucleo Uniformato della Guardia di Rocca in ordine

gerarchico:

Un Ufficiale;

Due Sergenti Maggiori;

Due Sergenti;

Caporali Maggiori;

Caporali;

Guardie.

Art. 5

Gli arruolandi nel Nucleo Uniformato della Guardia di Rocca devono possedere i seguenti specifici requisiti:

età non inferiore a diciotto anni;

altezza non inferiore a m. 1,75;

visus non inferiore a 8/10 in entrambi gli occhi;

assenza di malattie o di imperfezioni fisiche e mentali che impediscono di prestare servizio incondizionato.

Art. 6

Il reclutamento nel Nucleo Uniformato della Guardia di Rocca, quale allievo Guardia, avviene a seguito di concorso pubblico, a cui possono partecipare coloro che possiedono i requisiti indicati nel Bando di Arruolamento emesso dal Consiglio Grande e Generale.

Gli idonei hanno l'obbligo di frequentare un corso teorico- pratico.

Trascorso il periodo di prova di un anno, con esito favorevole, il Comandante del Nucleo Uniformato della Guardia di Rocca ne dà comunicazione al Congresso di Stato per il definitivo arruolamento, quale Guardia, mediante presa d'atto del Consiglio Grande e Generale.

Il Congresso di Stato, su parere del Comandante del Nucleo, può concedere un ulteriore periodo di prova, esclusivamente pratico, non superiore ad un anno, all'allievo Guardia non idoneo all'arruolamento definitivo.

Al termine dell'esperimento l'allievo Guardia non idoneo viene dimesso d'ufficio con comunicazione motivata.

L'allievo Guardia assunto in prova e dimesso ha diritto alla liquidazione pari ad una mensilità di stipendio per ogni anno di servizio, frazionabile in dodicesimi per il periodo di servizio prestato.

Art. 7

L'arruolamento degli Ufficiali, per i quali è richiesto il possesso di laurea in discipline giuridiche o specializzazioni affini, avviene a seguito concorso pubblico, ovvero per chiamata da parte del Consiglio Grande e Generale, su proposta del Congresso di Stato, sentito il parere del Congresso Militare. Trascorso il periodo di prova di un anno, con esito favorevole, l'ufficiale consegue la stabilità dell'incarico.

Art. 8

Al momento dell'arruolamento definitivo la Guardia presta giuramento innanzi al Comandante Superiore delle Milizie nella formula e nei modi prescritti dal Regolamento Militare.

Il rifiuto di prestare giuramento comporta l'immediata espulsione dal Nucleo.

Art. 9

Le Guardie devono:

mantenere in servizio un contegno corretto ed una condotta irreprensibile sempre intonati al decoro dell'uniforme ed all'onore della Guardia;

prestare il servizio con zelo e diligenza secondo le norme del presente Regolamento;

coadiuvarsi e supplirsi a vicenda, in caso di assenza o di impedimento per lo svolgimento pronto e regolare del servizio;

prestare la propria opera in favore dello Stato, anche all'infuori delle ordinarie mansioni;

evitare di pronunciare parole sconvenienti ed agire sempre con calma e ponderatezza;

risiedere stabilmente in territorio sammarinese.

Art. 10

La Guardia in servizio deve indossare l'uniforme e gli accessori prescritti dal Comando nel Nucleo.

La Guardia in divisa non può trattenersi negli esercizi pubblici.

Qualsiasi modifica o alterazione dell'uniforme costituiscono mancanza disciplinare.

Art. 11

I turni di servizio sono stabiliti dal Comando del Nucleo e vengono annotati nell'apposito ordine di servizio.

La Guardia deve presentarsi al Comando all'inizio ed al termine del servizio.

Art. 12

Il Comando del Nucleo compila e custodisce lo stato matricolare di ogni Guardia, nel quale sono annotati i dati anagrafici, le variazioni di servizio, le promozioni, i riconoscimenti, le punizioni disciplinari. Copia dello stato matricolare deve essere trasmessa al Congresso Militare per i seguiti di competenza.

Art. 13

La Guardia, quando presta servizio d'onore, deve il saluto militare nei modi e nelle forme stabiliti dalle disposizioni di servizio.

Art. 14

La Guardia in divisa, anche se fuori servizio, deve il saluto a chiunque la interpelli per qualsiasi motivo.

La posizione di attenti deve essere tenuta nei riguardi di tutti i militi di grado superiore, sia in servizio che fuori servizio.

Art. 15

L'avanzamento di grado delle Guardie e dei Sottufficiali avviene per merito e per vacanze nel grado superiore, e pertanto:

- a) la Guardia è promossa al grado di Caporale dopo dieci anni di lodevole servizio;
- b) la Guardia, dopo cinque anni di lodevole servizio, ed il Caporale possono essere promossi al grado di Caporale Maggiore, a seguito di concorso interno;
- c) il Caporale Maggiore che ha dimostrato, nell'esercizio delle sue funzioni, preparazione, capacità professionale, laboriosità e diligenza, può ottenere la promozione a Sergente dopo sei anni di servizio a seguito di concorso interno;
- d) il Sergente, dopo sei anni di lodevole servizio, può essere promosso Sergente Maggiore a seguito di concorso interno. L'avanzamento di grado è proposto dal Comando del Nucleo e deliberato dal Congresso di Stato, sentito il parere del Comando Superiore delle Milizie.

Il Congresso di Stato giudica inappellabilmente sugli eventuali ricorsi proposti da Sottufficiali esclusi dall'avanzamento.

L'avanzamento di grado degli Ufficiali che hanno almeno cinque anni di anzianità di servizio nel grado inferiore avviene per merito e per vacanza nel grado superiore.

L'avanzamento di grado è disposto dal Congresso di Stato su proposta del Comando Superiore delle Milizie.

Art. 16

Il Servizio normale è della durata di 36 ore settimanali, suddiviso in uno o più turni giornalieri.

La Guardia è tenuta a prestare servizio straordinario, quando le esigenze lo richiedono, per un massimo di 120 ore annue.

Art. 17

La Guardia gode di due giorni di riposo settimanale che, se non usufruito per esigenze di servizio, deve essere recuperato entro la settimana successiva.

Art. 18

La Guardia ha diritto ad una licenza annua nella massima misura seguente:

- a) 1 giorno al mese per il primo anno di servizio;
- b) 15 giorni durante il secondo anno di servizio;
- c) 20 giorno
durante il terzo anno di servizio;
- d) 26 giorni dal 4° anno di
servizio in poi.

La licenza può essere fruita in uno o più periodi, compatibilmente con le esigenze di servizio. Può inoltre ottenere i seguenti permessi straordinari:

- a) 15 giorni in caso di matrimonio;
- b) 5 giorni per grave lutto familiare;
- c) 2 giorni all'anno per circostanze particolari;
- d) 20 giorni all'anno per sostenere esami o per motivi di studio, relativi a regolari corsi;
- e) permessi sportivi, in base alle esigenze previste dalla normativa che disciplina l'attività del C.O.N.S..

Il Comandante del Nucleo Uniformato della Guardia di Rocca rilascia le licenze ed i permessi straordinari, e può, per esigenze di servizio, sospendere il godimento.

Le licenze ordinarie non possono essere oggetto di rinuncia.

Art. 19

La Guardia è esonerata temporaneamente dal servizio e posta in aspettativa, a domanda o d'autorità, per una delle seguenti cause:

- a) infermità provenienti da cause di servizio;
- b) infermità non provenienti da cause di servizio;
- c) motivi privati.

L'aspettativa cessa normalmente col cessare della causa che l'ha determinata.

L'aspettativa per la causa di cui alla lettera a) è disposta per un periodo massimo di 3 anni, con corresponsione dell'intera retribuzione.

Due o più periodi di aspettativa si sommano agli effetti della determinazione del limite massimo di durata, qualora fra di essi non intercorra un periodo di servizio superiore a 3 mesi.

La durata complessiva dell'aspettativa non può superare in ogni caso 3 anni in un quinquennio.

L'aspettativa per la causa di cui alla lettera b) è disposta per un periodo di 6 mesi, con corresponsione dell'intera retribuzione.

L'aspettativa può essere prorogata fino al termine massimo di un anno, con corresponsione dell'86% dell'intera retribuzione.

Trascorso il periodo massimo di aspettativa:

1°) la Guardia non in grado di riprendere il servizio incondizionato è posta in congedo e viene ammessa al godimento del trattamento di quiescenza;

2°) la Guardia non in grado di svolgere compiutamente il servizio è trasferita in altro ruolo corrispondente, conservando a tutti gli effetti l'anzianità e il trattamento economico maturati. Resta in vigore il trattamento pensionistico previsto dal presente regolamento.

L'aspettativa per la causa di cui alla lettera c) è disposta per un periodo massimo di un anno, senza corresponsione della retribuzione.

Art. 20

La Guardia è assicurata per i rischi e gli infortuni, derivanti dalle occupazioni professionali, che possono causare la morte o l'invalidità permanente.

In caso di morte, l'importo assicurativo spetta agli eredi legittimi o testamentari.

Art. 21

I livelli retributivi delle Guardie a norma di quanto previsto nell'Allegato alla Legge 25 novembre 1980 n. 86 e successive modifiche, sono i seguenti:

Ufficiale livello 8;

Sergente

Maggiore livello 7;

Sergente livello 6;

Caporale Maggiore e Caporale livello 6;

Guardia livello 5;

Allievo Guardia livello 4 (per il 1° anno di servizio).

La retribuzione è suscettibile degli scatti e delle variazioni disposte in favore del personale dipendente dello Stato.

La Guardia percepisce:

l'indennità per mansioni particolari;

il compenso per il lavoro straordinario che non può superare il massimo di 120 ore annue;

il compenso per il servizio ordinario prestato nelle ore notturne e festive;

gli assegni familiari, l'indennità di contingenza, la tredicesima mensilità, la liquidazione di fine servizio, a norma delle vigenti Leggi.

Art. 22

La cessione, il sequestro, il pignoramento del trattamento economico possono aver luogo solo nei casi e nei limiti stabiliti dalla Legge 27 maggio 1899 e non possono comunque superare l'aliquota di un quinto della retribuzione.

Art. 23

La Guardia può in qualunque tempo, presentare le dimissioni per iscritto al Comando del Nucleo.

Le dimissioni sono comunicate al Congresso di Stato che ne prende atto con facoltà di ordinare al dimissionario di permanere in servizio per un periodo di tempo da un minimo di un mese ad un massimo di sei mesi.

Il Congresso di Stato può sospendere la liquidazione dell'indennità di fine servizio quando sia in corso un procedimento penale o disciplinare.

Art. 24

La Guardia è posta in congedo, qualunque sia la durata del servizio prestato, ai seguenti limiti di età:

a) l'Ufficiale al 60° anno di età;

b) il Sottufficiale la Guardia al 53° anno di età.

Il Sottufficiale e la Guardia possono permanere in servizio nonostante il raggiungimento del limite di età, a loro richiesta, fino al compimento del 60° anno di età a condizione che posseggano i requisiti prescritti dal presente regolamento.

Ferme restando le disposizioni generali della Legge 11 febbraio 1983 n. 15, la Guardia è soggetta all'assicurazione generale obbligatoria prevista dalla Legge sopra richiamata.

La Guardia ha facoltà, al momento del congedo per raggiunti limiti di età o per invalidità permanente che non gli consenta di permanere in servizio ed a condizione che non abbia maturato la

pensione piena, di riscattare fino ad un massimo di cinque anni utili ai fini del conseguimento della pensione, previo versamento dei contributi di legge in base all'ultima retribuzione percepita. A tal fine l'Istituto per la Sicurezza Sociale è autorizzato ad accreditare le relative contribuzioni ai sensi dell'art. 9 della Legge n. 15 del 1983.

Dal momento del congedo e fino al compimento del 65° anno di età, gli oneri derivanti dalla corresponsione della pensione, in applicazione delle presenti norme, sono a totale carico dello Stato.

Art. 25

La Guardia, particolarmente distintasi e resasi meritevole nell'adempimento del dovere, può ottenere i seguenti riconoscimenti:

elogio del Comandante del Nucleo Uniformato della Guardia di Rocca;

encomio del Comandante Superiore delle Milizie;

encomio solenne dell'Ecc.ma Reggenza.

Art. 26

Fatta salva la competenza del Congresso di Stato per quanto attiene le sanzioni amministrative, le punizioni disciplinari si applicano nei modi e nelle forme prescritti dal Regolamento di Disciplina Militare.

Art. 27

Il Nucleo Uniformato della Guardia di Rocca, elegge tre delegati che costituiscono l'organo di base di rappresentanza.

Art. 28

Sono abrogate:

la Legge 17 marzo 1972 n. 11;

la Legge 8 luglio 1974 n. 58;

la Legge 28 ottobre 1975 n. 38;

la Legge 4 maggio 1977 n. 24;

la Legge 1° marzo 1983 n. 22;

ogni altra norma e disposizione in contrasto con le norme del presente regolamento.

Il presente regolamento entra in vigore il 5° giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

Data dalla Nostra residenza, addì 18 novembre 1987/1687 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Gian Franco Terenzi - Rossano Zafferani

IL SEGRETARIO DI

STATO PER GLI AFFARI INTERNI

Alvaro Selva